

2021

SCHEDA NR. 31/2021

DECRETO LEGGE 26 novembre 2021, n. 172

# SUPER GREEN PASS

Publicato in GU n.282 del 26 novembre



**CISL**  
**SCUOLA**

## **Art.2 – Estensione dell’obbligo vaccinale**

### **OBBLIGO VACCINALE (cosiddetto “green pass rinforzato”)**

Il Decreto-Legge 172 estende a partire dal 15 dicembre, **l’obbligo vaccinale**, oltre che alle professioni sanitarie, anche **a tutto il personale scolastico**, al comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico e ai lavoratori che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria prestazione lavorativa nelle RSA.

In particolare, per quanto ci interessa, l’obbligo è esteso:

- al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione (scuole statali e paritarie);
- al personale delle scuole non paritarie;
- al personale dei servizi educativi per l’infanzia (nidi, micronidi, sezione primavera) di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- al personale dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti CPIA;
- al personale dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP);
- al personale dei sistemi regionali che realizzano i percorsi IFTS.

L’obbligo riguarda anche la somministrazione della dose di richiamo (terza dose) che va fatta entro i termini di validità della certificazione verde rilasciata dopo la seconda dose.

### **OMISSIONE OBBLIGO VACCINALE**

La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di **accertato pericolo per la salute del lavoratore**, conseguente a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid-19.

In tali casi (condizioni cliniche documentate e relativo pericolo per la salute), al fine di evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, durante il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il Dirigente scolastico adibisce il personale a mansioni diverse, senza decurtazione della retribuzione.

### **VERIFICA DELL’OBBLIGO VACCINALE**

Il rispetto dell’obbligo vaccinale è demandato al Dirigente scolastico ed ai Responsabili delle istituzioni sopra elencate. Le verifiche sono effettuate con le modalità indicate dal Decreto-Legge 6 agosto 2021 n. 111 modificato con Legge 24/9/2021 n. 133 e ss.mm.ii.; dal Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52 modificato con Legge 17/06/2021 n. 87 dalle note MI prot. n. 1260 del 30 agosto 2021 e prot. 953 del 09 settembre 2021, e cioè acquisendo le informazioni necessarie attraverso la apposita piattaforma.

Nel caso in cui dalla documentazione non risulti **l’effettuazione della vaccinazione** oppure **la presentazione della richiesta di vaccinazione**, il Dirigente scolastico invita il lavoratore a presentare, **entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito**:

- a) la documentazione comprovante *l’effettuazione della vaccinazione* ovvero

- b) la documentazione comprovante *il differimento o l'esenzione dalla vaccinazione* nei soli casi di accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate ed attestate dal medico di medicina generale ovvero
- c) la prenotazione della *richiesta di avvio della vaccinazione* da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall'invito ovvero
- d) *l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.*

Nel caso in cui il lavoratore abbia già provveduto ad inoltrare la richiesta di vaccinazione (caso c) il Dirigente scolastico invita l'interessato a presentare, **non oltre 3 giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.

### **EFFETTI DELLA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE**

Nel caso di mancata presentazione della documentazione relativa alla effettuazione/richiesta di vaccinazione ovvero di esenzione/differimento dalla stessa o di insussistenza dei presupposti il Dirigente scolastico accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne dà immediata **comunicazione scritta** al lavoratore.

L'atto di accertamento determina, in capo al lavoratore:

- l'immediata sospensione dal lavoro;
- il diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- nessuna conseguenza disciplinare;
- la mancata corresponsione della retribuzione e di altri compensi o emolumenti comunque denominati;

La sospensione dal servizio è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e **del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo** nei termini previsti e, comunque, non oltre sei mesi dalla **data di entrata in vigore del decreto-legge**.

### **SANZIONI**

Il Decreto all'art. 2 comma 4 conferma la sanzione amministrativa pecuniaria a carico del Dirigente Scolastico per omesso controllo. L'Ufficio competente all'accertamento della violazione è l'Ufficio Scolastico Regionale e l'importo della sanzione oscilla dai 400 a 1000 euro ed è irrogata dal Prefetto.

### **Art.3 – Durata delle certificazioni verdi COVID-19**

Il decreto-legge interviene anche sulla durata del cosiddetto green pass, modificando i termini relativi alla sua validità a suo tempo fissati dal D.L.52/2001. Ricordiamo, innanzitutto, che la certificazione verde Covid -19 **attesta una delle seguenti condizioni**:

- l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo

- l'avvenuta guarigione da COVID-19 con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
- l'avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.

### DURATA DELLE CERTIFICAZIONI

Come detto, il decreto-legge modifica la durata delle varie certificazioni verdi. In particolare:

- la certificazione rilasciata a seguito dell'avvenuta vaccinazione ha una validità **di 9 mesi** a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario;
- la certificazione verde COVID-19 ha una validità **di 9 mesi** a far data dalla medesima somministrazione, in caso di somministrazione della dose di richiamo (booster) successivo al ciclo vaccinale primario;
- la certificazione verde rilasciata a seguito dell'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute ha una validità di 6 mesi dall'avvenuta guarigione;
- la certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base dell'esecuzione del test antigenico rapido ha una validità di quarantotto ore e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare;
- La certificazione verde di coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, ha validità di **9 mesi** a decorrere dall'avvenuta guarigione

### ALTRE DISPOSIZIONI

Il possesso di una delle certificazioni verdi è richiesto non solo per i treni intercity, intercity notte e ad alta velocità ma anche **sui treni regionali**, ad eccezione dei viaggi espletati esclusivamente all'interno del medesimo comune o città metropolitana e sui **treni interregionali**.

Per quanto riguarda i controlli per il trasporto ferroviario regionale le verifiche possono essere svolte con modalità a campione.

**A decorrere dal 29 novembre, nelle zone gialle ed arancioni**, la fruizione dei servizi e lo svolgimento delle attività e degli spostamenti (attualmente sospesi o limitati dalla normativa vigente) sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una certificazione verde derivante:

- dall'avvenuta vaccinazione al termine de ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo;
- dall'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;



- dall'avvenuta guarigione dei casi di accertata positività al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo.

**Fino al 5 dicembre** è consentita la verifica del possesso delle certificazioni verdi in formato cartacea.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Dal 6 dicembre al 31 gennaio 2022, per i territori che si collocano in zona bianca le attività e la **fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste delle limitazioni**, è consentita solo a coloro che sono in possesso di una certificazione verde derivante da:

- dall'avvenuta vaccinazione al termine de ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo;
- dall'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
- dall'avvenuta guarigione dei casi di accertata positività al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo.